

Parte prima - N. 6

Anno 44

29 marzo 2013

N. 79

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2013, N. 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 21 DEL 2012, N. 15 DEL 2012 E N. 13 DEL 2007

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art.1

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) dopo le parole "possono essere concessi" sono inserite le seguenti: "contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall'articolo 7 bis dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonché".
2. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole "uguale per tutte" sono sostituite con la seguente "per".
3. Dopo l'articolo 30 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente articolo:

"Art. 30 bis

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.2.1.2010 - Funzionamento delle Comunità montane, e 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale, della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2013, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli di spesa

nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.

2. Per gli esercizi finanziari 2014 e successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).".

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) le parole "1° aprile 2013" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2014".

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007 - 2009. Primo provvedimento generale di variazione) le parole "con decorrenza 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo" sono sostituite dalle parole "di durata triennale".

Art. 4

*Interventi di lotta ai culicidi
nelle località turistiche costiere
inserite nell'area del Delta del Po*

1. Al fine di contribuire al sostanziale miglioramento della qualità urbana di alcune zone turistiche costiere del territorio delle province di Ferrara e di Ravenna ricomprese nell'area del Parco del Delta del Po, soggette a gravi e pericolose infestazioni di culicidi, nell'obiettivo dello sviluppo e valorizzazione del settore turistico, la Regione attua interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali insetti entomofagi, ai sensi della legge regionale 13 giugno 1991, n. 15 (Interventi di lotta

ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po), e dispone, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2013, stato di previsione della spesa:

a) Variazioni in aumento: Unità previsionale di base 1.3.3.2.9110 - Lotta e prevenzione di infestazioni da culicidi:

1) Cap. 25540 "Contributi per interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi (art. 2, comma 1, L.R. 13 giugno 1991, n. 15)":

Stanziamiento di competenza Euro 50.000,00

Stanziamiento di cassa Euro 50.000,00;

2) Cap. 25545 "Contributi per interventi volti alla prevenzione ed al contenimento del fenomeno di infestazione da culicidi (art. 2, comma 2, L.R. 13 giugno 1991, n. 15)":

Stanziamiento di competenza Euro 50.000,00

Stanziamiento di cassa Euro 50.000,00;

b) Variazioni in diminuzione: Unità previsionale di base 1.7.1.1.29000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie:

1) Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie":

Stanziamiento di competenza Euro 100.000,00

Stanziamiento di cassa Euro 100.000,00.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 marzo 2013

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 255 dell'11 marzo 2013; oggetto assembleare n. 3708 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 178 del 12 marzo 2013;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2013 del 19 marzo 2013, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del Consigliere Mario Mazzotti, nominato dalla Commissione in data 19 marzo 2013;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 26 marzo 2013, alle ore 10.52, atto n. 57/2013.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Note all'art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, è il seguente:

«Art. 23 – Disposizioni transitorie in materia di incentivazione per l'anno 2013

(omissis)

3. Per l'anno 2013 alle Comunità montane interessate da processi di trasformazione in Unioni ai sensi della presente legge ed alle Unioni subentrate a Comunità montane soppresse, compreso il Nuovo Circondario imolese, possono essere concessi appositi ulteriori contributi a sostegno del riordino territoriale in misura proporzionale a quelli ricevuti allo stesso titolo nel 2012 in applicazione dell'articolo 21-bis, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2008. A decorrere dall'anno 2014 la Giunta, annualmente, può destinare agli enti subentrati alle Comunità montane soppresse, risorse a sostegno del processo di riorganizzazione e disciplinare altresì criteri e modalità per la loro concessione.»

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, è il seguente:

«Art. 25 - Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni

1. Il programma di riordino territoriale può prevedere l'erogazione di un contributo in misura fissa uguale per tutte le Unioni conformi ai requisiti della presente legge ed un ulteriore contributo che sarà determinato, fatto salvo comunque quanto previsto al comma 6, in base ai criteri stabiliti dal medesimo programma di riordino.»

Comma 3

3) il testo dell'articolo 30 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, è il seguente:

«Art. 30 - Norme transitorie

1. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o a 3.000 se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, la Giunta regionale può disporre che il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, decorra dal 1° gennaio 2015, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta per l'insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche che rendono gravoso il rispetto del termine del 1° gennaio 2014.»

Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15, che concerne **Norme in materia di tributi regionali**, è il seguente:

«Art. 20 - Disposizioni transitorie

(omissis)

2. Le disposizioni contenute nel Titolo II si applicano dal 1° aprile 2013.»

Nota all'art. 3

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione**, è il seguente:

«Art. 26 Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica

1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo, con decorrenza 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo.»